

Punti principali del testo finale della Direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare

Nel corso delle negoziazioni inter-istituzionali, il Parlamento europeo ha ottenuto un numero significativo di modifiche al testo, che migliorano considerevolmente la protezione degli agricoltori e delle piccole, medie e medio-grandi imprese agroalimentari. Vale la pena ricordare che si tratta di un'armonizzazione minima, pertanto gli Stati membri potranno prevedere l'estensione dei soggetti coinvolti, così come della lista di pratiche vietate nelle loro legislazioni nazionali. La Direttiva si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della Direttiva che si applica a una lista minima di pratiche sleali in relazione alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare, nonché in relazione alla fornitura di servizi 'ancillari' alla vendita di tali prodotti (come per esempio attività promozionali, ricerche di mercato...). Nello stesso articolo si stabilisce una definizione generale di pratica commerciale sleale, alla quale i vari Stati membri potranno ricorrere per estendere a livello nazionale la lista di pratiche vietate. Rispetto alla proposta della Commissione, il negoziato tra Consiglio e Parlamento ha portato a espandere notevolmente il numero di fornitori protetti. La bozza legislativa dell'Esecutivo Ue prevedeva la protezione dei fornitori con fatturati inferiori ai 50 milioni di euro o un numero di dipendenti fino a 250, nelle loro relazioni commerciali con i soli acquirenti con fatturati o numero di dipendenti superiori a tali soglie. Su insistenza dell'Europarlamento, la versione definitiva della Direttiva adotta un approccio dinamico: stralcia il riferimento al numero di dipendenti e suddivide tutti gli operatori in 6 categorie in base ai loro livelli di fatturato (da 0 a 2 milioni di euro, da 2 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni, da 50 a 150 milioni, da 150 a 350 milioni, da 350 milioni in poi). Con questa soluzione ogni fornitore sarà protetto nel caso in cui il proprio acquirente rientri in una classe di fatturato superiore. Con l'obiettivo di migliorare l'equità anche a livello globale, oltre all'inclusione di fornitori stranieri, sono ora coperti anche gli acquirenti residenti in Paesi terzi. L'Europarlamento aveva chiesto questo punto per evitare eventuali triangolazioni da parte degli acquirenti che potrebbero avere o decidere di spostare la propria sede legale o centrale d'acquisto al di fuori dell'Unione, pur mantenendo la propria rete distributiva in Europa, per eludere tale Direttiva.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nelle disposizioni della direttiva: "acquirente", "fornitore", "autorità pubblica", "prodotti agricoli e alimentari" e "deperibilità". Per quanto riguarda i prodotti, la Direttiva concerne i "prodotti agricoli e alimentari", ossia i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, e i prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare. In merito alla definizione di fornitore (che comprende anche le relative organizzazioni di fornitori, come le cooperative) e acquirente, questi vengono inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva indipendentemente dal proprio luogo di stabilimento, purché intrattengano relazioni commerciali con operatori basati nell'Unione.

L'articolo 3 elenca le pratiche commerciali sleali vietate. Le pratiche di cui al paragrafo 1 rappresentano una ripartizione sproporzionata del rischio a favore dell'acquirente, sono manifestamente sleali e quindi devono essere vietate.

La Commissione ne proponeva quattro:

1. i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni);
2. le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura;
3. la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso;
4. il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente.

A queste quattro, il Parlamento ne ha aggiunte ulteriori sei:

1. i ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni);
2. l'imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare;
3. il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
4. l'abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente;
5. le ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva;
6. il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso. Al paragrafo 2 dello stesso articolo si identificano invece altre pratiche, sleali quando applicate senza un accordo, ma che possono essere accettabili o presentare addirittura un aumento di efficienza reciproca se sono precedentemente concordate, in modo chiaro e univoco, tra le parti.

Tali pratiche dovrebbero pertanto essere trattate in modo diverso dalle norme in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di consentire un miglioramento dell'efficienza che risulti, in ultima analisi, in forniture e prezzi adeguati. Questo secondo gruppo comprende quattro pratiche proposte dalla Commissione:

1. la restituzione di prodotti invenduti o sprecati;
2. il pagamento di costi per l'immissione sul mercato del prodotto, di immagazzinamento, di esposizione o inserimento in listino dei prodotti alimentari;
3. il pagamento per spese promozionali;
4. il pagamento per spese pubblicitarie.

A queste, il Parlamento ha aggiunto:

1. il pagamento per i costi di advertising;
2. il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato. Per tutte queste pratiche, l'acquirente dovrà presentare al fornitore, se richiesta, una stima per iscritto di tale pagamento. Vengono inoltre rafforzate molte delle pratiche iniziali proposte dalla Commissione, come l'inserimento del preavviso di minimo 30 giorni per le cancellazioni degli ordini, il divieto di qualsiasi modifica unilaterale dell'ordine indipendentemente dal fatto che sia retroattiva o meno, o il divieto di imposizione non solo da parte dell'acquirente, ma anche da parte delle centrali d'acquisto, di costi e servizi non richiesti.

L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare una o più autorità di contrasto competenti per le pratiche commerciali sleali vietate. Le autorità di contrasto esistenti, ad esempio, nel settore del controllo dell'agroalimentare o del diritto della concorrenza potrebbero essere scelte come autorità competenti.

L'articolo 5 dà la possibilità al fornitore di decidere a quale autorità di contrasto rivolgersi, che sarà responsabile per l'indagine: se a quella del proprio Stato membro o a quella dello Stato membro dell'acquirente. In questo modo, il fornitore potrà scegliere la legislazione nazionale più appropriata alle sue necessità.

Al fine di assicurare la confidenzialità delle denunce e l'identità dei denunciati (spesso scoraggiati nel procedere dal cosiddetto 'fear factor', la paura di eventuali ritorsioni da parte dei propri clienti), viene stabilito che, su richiesta, tale confidenzialità debba essere protetta durante tutta la procedura investigativa non solo in merito all'identità del fornitore, ma anche a tutte le altre informazioni che il fornitore stesso individua come sensibili. Sulla stessa linea, viene data la possibilità alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni di rappresentanza di presentare denuncia all'autorità di contrasto a nome dei

propri membri, garantendo ulteriormente l'anonimato del denunciante. Anche le organizzazioni non governative potranno sporgere una denuncia su richiesta e a nome di un fornitore. Inoltre, per evitare quanto successo in alcuni Stati membri che, seppur dotati di legislazioni avanzate in materia, le hanno lasciate largamente inapplicare e garantire il massimo di certezza giuridica, si prevedono alcuni obblighi per le autorità di contrasto, sia da un punto di vista temporale che procedurale. Tra questi, l'obbligo di informare il denunciante in merito al seguito che verrà dato alla denuncia, l'obbligo di avviare l'indagine in tempi ragionevoli nel caso esistano motivi sufficienti per agire, l'obbligo di porre fine a una pratica sleale.

L'articolo 6 stabilisce che le autorità di contrasto debbano avere a disposizione risorse e competenze sufficienti per svolgere i propri compiti, oltre che i poteri necessari per avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, per raccogliere informazioni e effettuare ispezioni a sorpresa nell'ambito di un'indagine, per avviare provvedimenti provvisori di sospensione di una pratica vietata e porre fine a una violazione, per imporre sanzioni e pubblicare le decisioni adottate onde conseguire un effetto deterrente.

L'articolo 7 dà la possibilità agli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, per facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere a una denuncia. Tali meccanismi non comportano alcun pregiudizio ai diritti del fornitore di presentare comunque una denuncia, o ai poteri di un'autorità di contrasto di avviare comunque un'indagine.

L'articolo 8 rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali, che dovranno incontrarsi almeno una volta l'anno per discutere di buone pratiche, l'apparizione di nuovi comportamenti scorretti e l'evoluzione dei vecchi. Insieme alla Commissione, le autorità nazionali dovranno adottare raccomandazioni per garantire un'applicazione della Direttiva il più omogenea possibile a livello dell'Unione. In più, la Commissione creerà un sito web con tutte le informazioni necessarie sulle singole autorità di contrasto nazionali.

L'articolo 9 specifica come gli Stati membri possano prevedere ulteriori norme volte a combattere le pratiche commerciali sleali che siano più ambiziose e vadano al di là del livello minimo garantito dall'Unione con questa Direttiva.

L'articolo 10 stabilisce gli obblighi di rendicontazione da parte degli Stati membri, che dovranno pubblicare un rapporto annuale delle attività delle loro autorità di contrasto, specificando il numero di denunce ricevute, le indagini aperte e, per quelle chiuse, una descrizione della questione, del risultato delle indagini e delle decisioni prese.

Viene inoltre inserito l'impegno da parte della Commissione di realizzare uno studio sugli effetti delle centrali di acquisto sul funzionamento della filiera agroalimentare, che servirà come base della futura revisione della Direttiva.

L'articolo 11 istituisce la procedura di comitato che assiste la Commissione mentre l'articolo 12 prevede che la stessa Commissione realizzi una valutazione entro quattro anni dall'applicazione della Direttiva, redigendo una relazione sullo stato del recepimento della stessa, sull'efficacia delle misure implementate a livello nazionale e sul livello di cooperazione tra le varie autorità di contrasto degli Stati membri. Sulla base di tale valutazione, la Commissione potrà proporre una revisione dell'attuale testo.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono le disposizioni concernenti il recepimento della Direttiva, che dovrà essere adottata dai vari Stati membri al più tardi entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione e implementata entro 30 mesi.